Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 24 luglio 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1973.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Liguria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione Liguria;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo dott. Vincenzo Attardi;

Vista la designazione effettuata dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il primo dirigente dott. Giuseppe Graziano è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Liguria, in sostituzione del dott. Vincenzo Attardi.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1974
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 98

(5816)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1974.

Abilitazione all'Istituto mobiliare italiano a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto, in particolare, l'art. 3 della legge soprarichiamata, a norma del quale gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre, con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) i prestiti previsti dal medesimo art. 3 devono essere designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro per il tesoro;

Vista la domanda in data 18 aprile 1974, con la quale l'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) ha chiesto di essere abilitato ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, l'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) è abilitato a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1974

Il Ministro: COLOMBO

(5614)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1974.

Abilitazione alla sezione di credito industriale del Banco di Napoli a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto, in particolare, l'art. 3 della legge soprarichiamata, a norma del quale gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre, con la Banca europea per gli in-

vestimenti (B.E.I.) i prestiti previsti dal medesimo art. 3 devono essere designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro per il tesoro;

Vista la domanda in data 2 aprile 1974, con la quale la sezione di credito industriale del Banco di Napoli, ha chiesto di essere abilitata ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, la sezione di credito industriale del Banco di Napoli è abilitata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1974

Il Ministro: COLOMBO

(5615)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Siracusa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Siracusa ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 6.162

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.557
qualificati . . . . » 4.003
specializzati . . . . » 4.449

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6061)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Sassari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Sassari ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 6.087

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.600
qualificati . . . . » 5.140
specializzati . . . . » 5.600

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6062)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Ragusa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Ragusa ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.812

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.390
qualificati . . . . » 4.919
specializzati . . . . » 5.448

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6063)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Ancona ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.311

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.774
qualificati . . . . » 4.234
specializzati . . . . » 4.700

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6064)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Agrigento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Agrigento ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.603

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.363
qualificati . . . . » 3.769
specializzati . . . . » 4.175

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6065)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Alessandria ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 6.064

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.507
qualificati . . . . » 5.010
specializzati . . . . » 5.510

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6066)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Ravenna ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 6.100

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.437
qualificati . . . . » 4.896
specializzati . . . . » 5.641

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6067)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Venezia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.042

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.638
qualificati . . . . » 4.198
specializzati . . . . » 4.716

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6068)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Ascoli Piceno ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	4.840
Salariati fissi:		
comuni	»	3.942
qualificati	»	4.370
specializzati	»	4.798

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6069)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Arezzo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	5.759
Salariati fissi:		
comuni	»	4.058
qualificati	»	4.529
specializzati	»	5.007

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6070)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Roma ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	5.716
Salariati fissi:		
comuni	»	4.884
qualificati	»	5.040
specializzati	»	5.668

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6071)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Viterbo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.095

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.668
qualificati . . . . » 4.114
specializzati . . . . » 4.655

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6072)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Verona ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.991

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.712
qualificati . . . . » 4.230
specializzati . . . . » 4.658

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6073)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Vercelli ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 6.092

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.938
qualificati . . . . » 5.522
specializzati . . . . » 6.047

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6074)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Potenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Potenza ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.489

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.025

qualificati . . . . » 4.514

specializzati . . . . » 4.998

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6075)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1974.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva per il mese di luglio 1974.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 27 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'8 marzo 1974, il quale, tra l'altro, stabilisce che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore da emettere dal 1° marzo 1974 al 31 dicembre 1974, sono determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

E' disposta nel mese di luglio 1974 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva, ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo, in valore nominale, di L. 328.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 31 luglio 1974.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1974
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 6

(6178)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due appezzamenti golenali in comune di Polesella

Con decreto 29 marzo 1974, n. 970, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due appezzamenti golenali del fosso del Polesella in comune di Polesella (Rovigo), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 11 costituenti parte del mappale 191, della superficie complessiva di mq 5744 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 10 agosto 1973, in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Rovigo; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(5837)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in comune di Reggio Calabria

Con decreto 15 giugno 1973, n. 41, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in sinistra del torrente La Verde in comune di Reggio Calabria, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 21 mappale 8 ½ della superficie di mq 33000 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato l'11 luglio 1962, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(5839)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società Cooperativa meridionale muratori ed affini fra reduci e combattenti, in Pisticci.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 17 giugno 1974, il dott. Donato Barbara è stato nominato commissario liquidatore della società Cooperativa meridionale muratori ed affini fra reduci e combattenti, in Pisticci (Matera), in sostituzione dell'avv. Paolo Pedote, che ha rinunciato all'incarico.

(5801)

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edile bolognese « C.E.B. », in Molinella.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1974 il sig. Marino Marani è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edile bolognese « C.E.B. » in Molinella (Bologna), in sostituzione del sig. Gino Alfredo Ungarelli, deceduto.

(5834)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1974, registro n. 106 Lavoro, foglio n. 35, i ricorsi straordinari proposti dal sig. Ferrini Guerrino, collocatore di seconda classe, cessato dal servizio per dimissioni a decorrere dal 17 marzo 1968, avverso il provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 25 maggio 1971, con il quale è stato conferito all'interessato l'indennità « una tantum » in luogo di pensione nella misura lorda di L. 2 181.480, sono dichiarati inammissibili.

(5833)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montelibretti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Montelibretti (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.188.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2543/M)

Autorizzazione al comune di San Daniele Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di San Daniele Po (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.919.358, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2544/M)

Autorizzazione al comune di Vescovato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Vescovato (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.760.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2545/M)

Autorizzazione al comune di Robecco d'Oglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Robecco d'Oglio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.464.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2546/M)

Autorizzazione al comune di Moricone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Moricone (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.695.348, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2547/M)

Autorizzazione al comune di Nerola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Nerola (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.188.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2548/M)

Autorizzazione al comune di Palestrina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Palestrina (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 196.263.531, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2549/M)

Autorizzazione al comune di Pisoniano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Pisoniano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.059.592, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2550/M)

Autorizzazione al comune di Poli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Poli (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.684.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2551/M)

Autorizzazione al comune di Filacciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Filacciano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.306.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2552/M)

Autorizzazione al comune di Monteflavio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Monteflavio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.773.682, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2553/M)

Autorizzazione al comune di Montecassiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Montecassiano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.988.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2554/M)

Autorizzazione al comune di Gonzaga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Gonzaga (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.107.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2555/M)

Autorizzazione al comune di Gropparello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Gropparello (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.653.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2556/M)

Autorizzazione al comune di Santa Maria a Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Santa Maria a Monte (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.349.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2557/M)

Autorizzazione al comune di Agliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Agliana (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 323.343.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2558/M)

Autorizzazione al comune di San Marcello Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di San Marcello Pistoiese (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.936.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2559/M)

Autorizzazione al comune di Campagnola Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Campagnola Emilia (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.846.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2560/M)

Autorizzazione al comune di Castel San Pietro Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Castel San Pietro Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.831.741, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2561/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Renatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Poggio Renatico (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.210.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2562/M)

Autorizzazione al comune di Borgo San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Borgo San Lorenzo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 198.480.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2563/M)

Autorizzazione al comune di Cantagallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Cantagallo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.964.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2564/M)

Autorizzazione al comune di Carmignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Carmignano (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 278.814.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2565/M)

Autorizzazione al comune di Cerreto Guidi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Cerreto Guidi (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 141.757.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2566/M)

Autorizzazione al comune di Reggello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Reggello (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 242.274.821, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2567/M)

Autorizzazione al comune di Rufina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Rufina (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.916.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2568/M)

Autorizzazione al comune di Montescudo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Montescudo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.458.812, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2569/M)

Autorizzazione al comune di Pitigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Pitigliano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.691.386, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2570/M)

Autorizzazione al comune di Beverino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Beverino (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.392.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2571/M)

Autorizzazione al comune di Calice al Cornoviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Calice al Cornoviglio (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.092.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2572/M)

Autorizzazione al comune di Carro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Carro (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.490.639, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2573/M)

Autorizzazione al comune di Lerici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Lerici (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 196.185.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2574/M)

Autorizzazione al comune di Carrodano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Carrodano (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.236.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2575/M)

Autorizzazione al comune di Corte de' Frati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Corte de' Frati (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.815.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2576/M)

Autorizzazione al comune di Martignana Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Martignana Po (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.555.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2577/M)

Autorizzazione al comune di Calderara di Reno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Calderara di Reno (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.723.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2578/M)

Autorizzazione al comune di Galliera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Galliera (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.488.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2579/M)

Autorizzazione al comune di Ozzano dell'Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Ozzano dell'Emilia (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.579.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2580/M)

Autorizzazione al comune di Cervara di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Cervara di Roma (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.513.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2581/M)

Autorizzazione al comune di Ciciliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Ciciliano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.620.124, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2582/M)

Autorizzazione al comune di Civitella San Paolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Civitella San Paolo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.534.267, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2583/M)

Autorizzazione al comune di Formello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Formello (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.236.058, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2584/M)

Autorizzazione al comune di Cicognolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Cicognolo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.705.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2585/M)

Autorizzazione al comune di Nocera Umbra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Nocera Umbra (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120 657.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2586/M)

Autorizzazione al comune di Bordolano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Bordolano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.180.792, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2587/M)

Autorizzazione al comune di Bassano Bresciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Bassano Bresciano (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10 627.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2588/M)

Autorizzazione al comune di Ponzano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Ponzano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.689.828, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2589/M)

Autorizzazione al comune di Riofreddo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Riofreddo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.592.491, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2590/M)

Autorizzazione al comune di Roccagiovine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Roccagiovine (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.384.733, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2591/M)

Autorizzazione al comune di Roviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Roviano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.849.999, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2592/M)

Autorizzazione al comune di Torlino Vimercati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Torlino Vimercati (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.679.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2593/M)

Autorizzazione al comune di Calvatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Calvatone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.135.837, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2594/M)

Autorizzazione al comune di Vicalvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Vicalvi (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.075.766, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2595/M)

Autorizzazione al comune di Cingoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Cingoli (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 192.128.283, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2596/M)

Autorizzazione al comune di Santa Margherita d'Adige ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Santa Margherita d'Adige (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.181.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2597/M)

Autorizzazione al comune di Barberino di Mugello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Barberino di Mugello (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.079.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2598/M)

Autorizzazione al comune di Pratovecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Pratovecchio (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.365.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2599/M)

Autorizzazione al comune di Pedaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Pedaso (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.590.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2600/M)

Autorizzazione al comune di Torrita Tiberina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Torrita Tiberina (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.251.809, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2601/M)

Autorizzazione al comune di Valmontone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1974, il comune di Valmontone (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 147.946.861, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2602/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 136

Corso dei cambi del 19 luglio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	643,10	643,10	642,70	643,10	643 —	643,10	643 —	643,10	643,10	643,10
Dollaro canadese	656,15	656,15	656,50	656,15	656 —	656,15	656,55	656,15	656,15	656,15
Franco svizzero	217,90	217,90	218,40	217,90	218 —	217,90	218,075	217,90	217,90	217,90
Corona danese	109,065	109,065	109,30	109,065	108,80	109,05	109,10	109,065	109,06	109,06
Corona norvegese	119,62	119,62	119,70	119,62	119,50	119,60	119,645	119,62	119,62	119,62
Corona svedese	147,15	147,15	147,50	147,15	147,25	147,10	147,30	147,15	147,15	147,15
Fiorino olandese	244,65	244,65	244,30	244,65	244,70	244,60	244,55	244,65	244,65	244,65
Franco belga	17,01	17,01	16,05	17,01	16,99	17,05	16,98	17,01	17,01	17,01
Franco francese	134,85	134,85	135,30	134,85	134,70	134,80	134,95	134,85	134,85	134,85
Lira sterlina	1538,75	1538,75	1541 —	1538,75	1536 —	1538,80	1538,60	1538,75	1538,75	1538,75
Marco germanico	252,245	252,245	253 —	252,245	252,10	252,20	252,30	252,245	252,24	252.24
Scellino austriaco	35,525	35,525	35,55	35,525	35,40	35,50	35,5435	35,525	35,52	35,52
Escudo portoghese	25,77	25,77	25,80	25,77	25,65	25,75	25,80	25,77	25,77	25,77
Peseta spagnola	11,2925	11,2925	11,35	11,2925	11,28	11,30	11,2925	11,2925	11,29	11,29
Yen giapponese	2,2150	2,2150	2,2750	2,2150	2,21	2,21	2,2135	2,2150	2,21	2,21

Media dei titoli del 19 luglio 1974

Rendita 5 % 1935	89,500
Redimibile 3,50 % 1934	99,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,825
» 5 % (Ricostruzione)	85,525
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,875
» 5 % (Città di Trieste)	84,850
» 5 % (Beni esteri)	83 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,675
» 5,50 % » » 1968-83	83,175
» 5,50 % » » 1969-84	85,125
» 6 % » » 1970-85	89,325
» 6 % » » 1971-86	89,275
» 6 % » » 1972-87	87,775

Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	95,950
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,675
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	87,700
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85,100
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,625
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,825
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 luglio 1974

Dollaro USA	643,05
Dollaro canadese	656,35
Franco svizzero	217,987
Corona danese	109,082
Corona norvegese	119,632
Corona svedese	147,225
Fiorino olandese	244,60
Franco belga	16,995
Franco francese	134,90
Lira sterlina	1538,675
Marco germanico	252,272
Scellino austriaco	35,534
Escudo portoghese	25,785
Peseta spagnola	11,292
Yen giapponese	2,214

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sessione speciale nazionale di esami di idoneità per i rimpatriati dalla Libia

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 dicembre 1973, n. 922, di proroga delle provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 744, concernente la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, ed in particolare visto l'art. 4-*quater* con il quale viene disposta una sessione speciale nazionale per il conseguimento delle idoneità previste dagli articoli 61 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971 con il quale sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero per gli anni 1971 e 1972 con la pubblicazione delle tesi di esame per ciascuna disciplina e ciascuna qualifica;

Visto il decreto interministeriale 20 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 dell'11 novembre 1971 con il quale viene approvato l'elenco delle discipline universitarie della facoltà di medicina e chirurgia ed ospedaliere equivalenti, affini e generali, valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici, per l'ammissione agli esami di idoneità e per la valutazione dei titoli nei concorsi ospedalieri;

Vista la legge 12 febbraio 1968 n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta, per i sanitari rimpatriati dalla Libia, una sessione speciale nazionale di esami per il conseguimento delle idoneità previste dagli articoli 61 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per le materie elencate nell'art. 1 del decreto ministeriale 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971.

Art. 2.

I requisiti per l'ammissione sono:

A) quelli previsti per ciascuna disciplina e per ciascuna qualifica all'art. 2 del decreto ministeriale 22 ottobre 1971 sopra indicato.

Il servizio prestato all'estero deve essere documentato con l'attestato di riconoscimento, a norma della legge 20 luglio 1960, n. 735;

B) l'attestazione comprovante la qualifica di rimpatriato dalla Libia.

Art. 3.

Le domande di ammissione all'esame redatte in carta da bollo, debbono pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli ospedali - Divisione IV - Roma, entro il termine perentorio delle ore 12 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, corredate dalla documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo-datario apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) la residenza;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) la qualifica e la disciplina per cui intendono sostenere l'esame di idoneità.

Le domande devono contenere inoltre il domicilio o recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione ai candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della sanità gli eventuali cambiamenti del recapito stesso. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, da un cancelliere, dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o dal funzionario incaricato a riceverla ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale essi prestano servizio.

Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare:

a) il diploma di laurea; in originale, o in copia autentica, o titolo equipollente per i farmacisti;

b) il diploma di abilitazione all'esercizio professionale o certificato di abilitazione provvisoria, qualora la laurea non abiliti all'esercizio professionale, in originale o in copia autentica;

c) i documenti, muniti del prescritto bollo, comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per ciascuna qualifica dal citato art. 2 del decreto ministeriale 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971.

Tutta la documentazione allegata alla domanda dovrà essere accompagnata da un elenco, in duplice copia, redatto su carta semplice.

Per quanto riguarda, poi, le modalità di ammissione al concorso, le commissioni di esame, lo svolgimento delle prove di esame, la graduatoria degli idonei e l'elenco delle tesi da utilizzare per gli esami per ciascuna disciplina e ciascuna qualifica, si fa riferimento agli articoli 5, 6, 7, 8 ed appendice del citato decreto ministeriale 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971.

Roma, addì 10 marzo 1974

Il Ministro: GUI

(5809)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a quattro posti di vice perito in prova della carriera di concetto ispettiva.

IL PRESIDENTE

Vista la propria determinazione in data 11 gennaio 1974 con la quale è stato indetto il concorso, per titoli e per esami, a quattro posti di vice perito in prova della carriera di concetto ispettiva dell'I.C.E.;

Vista la delibera adottata dal comitato esecutivo nella riunione del 29 maggio 1974;

Vista la lettera del Ministero del commercio con l'estero 14 giugno 1974, n. 210146;

Determina:

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a quattro posti di vice perito in prova della carriera di concetto ispettiva dell'I.C.E. è composta come segue:

Presidente:
Damasco dott. Mario, consigliere della Corte dei conti.

Membri:
Leone prof. Giuseppe;
Casini prof Enrico;
Scaroina dott Guido;
Piazzi dott. Luciano;
Livia avv. Salvatore Pietro.

Membri aggiunti:
Amato prof. Antonio;
Mormile prof. Mario;
Cicchitelli prof.ssa Maria;
Quattrocchi prof. Luigi.

Segretario:
Giorgi dott. Sergio, consigliere di 1ª classe.

Roma, addì 19 giugno 1974

Il presidente: GRAZIOSI

(5738)

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a tre posti di agente tecnico in prova della carriera del personale ausiliario tecnico.

IL PRESIDENTE

Vista la propria determinazione in data 11 gennaio 1974 con la quale è stato indetto il concorso, per titoli e per esami, a tre posti di agente tecnico in prova della carriera del personale ausiliario tecnico dell'I.C.E.;
Vista la delibera adottata dal comitato esecutivo nella riunione del 29 maggio 1974;
Vista la lettera del Ministero del commercio con l'estero 14 giugno 1974, n. 210146;

Determina:

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a tre posti di agente tecnico in prova della carriera del personale ausiliario tecnico dell'I.C.E. è composta come segue:

Presidente:

Bisogno prof Paolo, consigliere dell'I.C E.

Membri:

Galli prof.ssa Maria Antonietta;
Albesini ing. Carlo;
Rapisarda dott Andrea;
Giorgi dott. Renzo;
Condemi dott. Fausto.

Segretario:

Carbone Michele, segretario.

Roma, addì 19 giugno 1974

Il presidente: GRAZIOSI

(5740)

REGIONE MOLISE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Campobasso.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 6 settembre 1973, n. 293, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1971;
Visto il successivo decreto 6 settembre 1973, n. 294, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso medesimo;
Considerato che il dott. Zurlo Giuseppe, vincitore della condotta veterinaria consorziata di Lupara-Castelbottaccio, ha rinunziato alla sede assegnatagli;
Visto l'ordine preferenziale espresso dai concorrenti nella istanza di partecipazione al concorso in argomento, con riferimento all'anzidetto posto;
Viste le rinunzie intervenute da parte dei concorrenti graduati, formalmente interpellati;
Rilevato che il dott. D'Alessandro Andrea, risultato idoneo al 16° posto della graduatoria di merito con punti 42, ha accettato di essere nominato vincitore della predetta condotta veterinaria;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sua nomina;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la deliberazione della giunta regionale del Molise 29 maggio 1974, n. 804, con la quale si provvede a quanto sopra specificato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 22 maggio 1973, n. 7;
Su conforme deliberazione della giunta regionale, resa esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

Il dott. D'Alessandro Andrea è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la condotta veterinaria consorziata di Lupara-Castelbottaccio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Molise e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale di Campobasso e del comune capo consorzio.

Campobasso, addì 21 giugno 1974

Il presidente: D'UVA

(5961)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RIETI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 20 ottobre 1973, n. 1636, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Rieti alla data del 30 novembre 1972;
Ritenuta la necessità di nominare la commissione giudicatrice di detto concorso;
Viste le designazioni pervenute a norma di legge;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Bellini prof. Vito.

Componenti:

Di Gregori dott. Torquato;
Scapato dott. Antonio;
Gammarota dott. Lorenzo;
Grimaldi dott. Roberto.

Segretario:

Claudi dott.ssa Maria Carla, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lazio.

Le prove di esame avranno luogo in Rieti non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Rieti, all'albo pretorio della prefettura e a quello dei comuni interessati.

Rieti, addì 28 giugno 1974

Il medico provinciale: DEL ROSSO

(5963)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741930)